



IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA SINISTRO STRADALE

informazioni utili

In questa scheda:

[Informate l'assicurazione](#)

[La procedura di risarcimento nei sinistri tra veicoli](#)

[La procedura di risarcimento per cadute e danni da buche](#)

[In caso di lesioni a persone](#)

[Link utili](#)

L'organo di Polizia che rileva il sinistro stradale non ha alcun ruolo nel meccanismo di risarcimento dei danni da circolazione stradale.

La Polizia Locale si limita a svolgere l'attività descritta nella pagina web del Comune di Alessandria che state consultando.

Di seguito troverete alcune informazioni utili ad orientarsi nella procedura volta ad **ottenere il risarcimento dei danni patiti**.

🕒 **Informate la vostra assicurazione**

In seguito a un sinistro stradale, gli utenti coinvolti devono fare denuncia di sinistro presso la propria Compagnia di Assicurazioni, precisando se è intervenuto un corpo di Polizia per i rilievi ed allegando i dati della/e controparte/i; come già accennato altrove, in caso di intervento di un corpo di Polizia, i dati della controparte vengono forniti dagli Agenti intervenuti al termine dei rilievi.

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Compagnia di Assicurazioni attiverà la procedura di risarcimento dei danni, previo accertamento della dinamica del sinistro ed individuazione delle responsabilità oggettive nell'evento; a tal fine le Compagnie assicuratrici si avvalgono spesso dell'operato di periti accertatori, i quali raccolgono tutti gli elementi utili a tali valutazioni, effettuando anche l'accesso agli atti redatti dall'organo di Polizia intervenuto (per le modalità di accesso agli atti consultare la relativa scheda informativa). Modalità e tempi del risarcimento dei danni vi saranno comunicati dalla stessa Compagnia.

E' opportuno, prima di far riparare il proprio veicolo danneggiato, chiedere alla Compagnia di Assicurazioni che deve liquidare il danno se è possibile procedere alle riparazioni.

🕒 **La procedura di risarcimento dei danni**

La normativa che regola il risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale è essenzialmente costituita dalle leggi sotto indicate, alle quali si rimanda per un approfondimento della materia:

- D. Lgs. 209 del 07/09/2005 (**Codice delle assicurazioni private**)
Titolo X - capo IV - artt. 143 e seguenti (Procedure liquidative)
Titolo XVII - capi I, II e IV - artt. dal n. 283 al n. 292 e dal n. 296 al n. 301 (Sistema di indennizzo)
(per il testo della legge consultare il sito www.ivass.it)
- D.P.R. 18/07/2006 n°. 254 (**Risarcimento diretto dei danni**)
(per il testo della legge consultare il sito www.ivass.it)

In estrema sintesi i casi che più frequentemente si verificano sono i seguenti:

CASO	PROCEDURA
a sinistro con due soli veicoli coinvolti, immatricolati in Italia o negli stati di San Marino o del Vaticano (vedere D.P.R.18/07/2006 n°. 254)	si applica la procedura di indennizzo diretto; in tal caso sarà la propria Compagnia di Assicurazioni a dover risarcire i danni sia materiali che fisici, per questi ultimi con alcune limitazioni (per maggiori informazioni vai al sito www.ivass.it)



CASO	PROCEDURA
b sinistro con tre o più veicoli coinvolti	sarà la Compagnia di Assicurazioni della parte antagonista, responsabile del danno arrecato, a dover risarcire il danno; pertanto la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata alla Compagnia di controparte; è consigliabile a tal fine chiedere assistenza alla propria Compagnia di Assicurazione
c sinistro con pedoni o velocipedi coinvolti	normalmente i pedoni e i conducenti dei velocipedi sono sprovvisti di assicurazione; pertanto in caso di responsabilità di questi ultimi nel sinistro stradale, gli eventuali danni subiti sono da richiedere al diretto responsabile; la stessa cosa vale nel caso contrario, che è anche il più frequente, in cui siano il pedone o il ciclista a dover essere risarciti; nella fattispecie questi ultimi dovranno inoltrare richiesta di risarcimento direttamente alla Compagnia assicuratrice del veicolo investitore; a tal fine è consigliabile chiedere assistenza ad un legale o ad un ente che dia assistenza in tal senso (associazioni di difesa dei consumatori, associazioni sindacali o di categoria, ecc.); qualora il pedone o il ciclista coinvolti nel sinistro siano contraenti di polizze di assicurazione personale che coprano anche questo genere di eventi, sarà necessario, da parte loro, fare denuncia dell'evento alle rispettive Compagnie assicuratrici, chiedendo assistenza anche per l'eventuale richiesta di risarcimento verso terzi
d sinistro con veicoli privi di copertura assicurativa	il risarcimento dei danni, sia materiali che fisici, sarà a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con unico socio); per ulteriori informazioni circa le modalità e i limiti di accesso a tale fondo vi consigliamo di visitare il sito della CONSAP S.p.A. (www.consap.it) o di chiedere alla propria Compagnia assicuratrice
e sinistro con veicoli non identificati	per tale fattispecie vale quanto detto al punto precedente

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti vi consigliamo di visitare il sito internet dell'**IVASS** (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) www.ivass.it e quello della **CONSAP S.p.A.** (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con unico socio) www.consap.it.

Casi particolari (cadute, danneggiamenti, ecc.)

Nel **caso di eventi accidentali non classificabili come sinistri stradali veri e propri**, causati da anomalie della sede stradale (buche, avvallamenti ecc.), quali le **cadute di pedoni o di veicoli a due ruote e il danneggiamento di autoveicoli**, ovvero le **cadute di oggetti dall'alto su veicoli o persone**, occorrerà rivolgere domanda di risarcimento danni direttamente ai responsabili, o presunti tali, del danno patito.

In pratica sono possibili i seguenti casi:

CASO	PROCEDURA
A cadute di pedoni o di veicoli a due ruote e danneggiamento di veicoli che avvengono su suolo pubblico (sede stradale, marciapiede, fornicci, ecc.)	la domanda volta ad ottenere il risarcimento andrà rivolta direttamente all'Ente proprietario della strada o del sedime in cui si è verificato il fatto (<i>seguono alcuni indirizzi utili a cui rivolgersi</i>)
a.1 in caso di evento verificatosi su strade urbane di competenza del Comune di Alessandria	contattare la Direzione Servizi Gare e Centrale Unica degli Acquisti - Ufficio Risk Management / Assicurazioni del Comune di Alessandria P.zza della Libertà, 1 - 15121 ALESSANDRIA (http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11604)
a.2 in caso di evento verificatosi su strade di competenza della Provincia di Alessandria (incluse ex statali)	contattare la Provincia di Alessandria - Direzione Acquisizioni - Servizio Assicurazioni - Locazioni P.zza della Libertà, 17 - 15121 ALESSANDRIA (http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=dotazioneorganica&fl=singola&id=38)
a.3 in caso di evento causato da manufatti e/o opere riguardanti la rete di distribuzione dell'acqua o del gas	contattare l' AMAG S.p.A. Via Damiano Chiesa, 18 - 15121 ALESSANDRIA (http://www.alegas.it/)



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE



CITTA' DI ALESSANDRIA
Servizio Autonomo Polizia Locale

CASO	PROCEDURA
B cadute di pedoni o di veicoli a due ruote e danneggiamento di veicoli che avvengono su suolo privato (strade private, parcheggi o aree private, fornici, ecc.)	la richiesta di risarcimento andrà rivolta direttamente al soggetto proprietario della strada o del sedime in cui si è verificato il fatto (persona fisica, condominio, ditta, ecc.) o alla sua Compagnia di assicurazioni qualora la proprietà sia assicurata per quel genere di eventi
C cadute di oggetti dall'alto su veicoli e/o persone	la richiesta di risarcimento del danno andrà rivolta direttamente al responsabile del fatto o, qual'ora questo sia assicurato per quel genere di eventi, alla sua Compagnia di assicurazione (ad esempio nel caso di caduta di oggetti da balconi la richiesta di risarcimento andrà rivolta al proprietario del balcone o al condominio di cui fa' parte, oppure nel caso di caduta di intonaco o di elementi della copertura di un fabbricato, la richiesta di risarcimento andrà inoltrata al proprietario dell'edificio o all'amministratore del condominio, ecc.)

⊙ **In caso di lesioni alle persone**

Qual'ora a causa del sinistro si verificano lesioni alle persone, il soggetto che le ha subite ha la facoltà di sporgere querela nei confronti di colui che le ha causate (art. 120 e seguenti del Codice Penale).

La querela è una "... *dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda (penalmente) in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato*" (art. 336 del c.p.p.).

Nella fattispecie del sinistro stradale con lesioni a persone, il reato per il quale si procede è quello previsto dall'art. 590 del c.p. (lesioni colpose).

Il termine per esercitare il proprio diritto di querela è di tre mesi dalla data del fatto (art. 124 c.p.).

E' possibile sporgere querela rivolgendosi ad un legale di fiducia oppure recandosi presso qualunque corpo di polizia.

La querela ha come effetto l'apertura, da parte della Procura della Repubblica competente per territorio, di un procedimento penale nei confronti del responsabile delle lesioni subite.

La querela non è una richiesta di risarcimento dei danni e non ha come effetto diretto il risarcimento del danno subito.

★ **Link di interesse**

- IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (<http://www.ivass.it>)
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con unico socio (<http://www.consap.it/>)
- UCI - Ufficio Centrale Italiano (<http://www.ucimi.it/>)
- ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (<http://www.ania.it/>)
- Tribunale di Alessandria (<http://www.tribunale.alessandria.it/>)

NUCLEO INFORTUNISTICA

Via Lanza n°. 29 • 15121 Alessandria

Tel. 0131/515625 • Fax 0131/515659 • e-mail: infortunistica.stradale@comune.alessandria.it